

25002-24



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto.
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

FILIPPO CASA	- Presidente -	Sent. n. sez. 169/2024
PAOLA MASI		CC - 24/01/2024
BARBARA CALASELICE	- Relatore -	R.G.N. 39777/2023
MARCO MARIA MONACO		
MARIA ELENA MELE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 05/09/2023 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO *che ha elaborato la dichiarazione di inammissibilità*

udito il difensore

procedimento a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Caltanissetta con funzione di riesame ha rigettato la richiesta, proposta da [REDACTED] in relazione all'ordinanza del 4 agosto 2023, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna ha applicato la misura degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011 perché, essendo sottoposto alla misura della Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di [REDACTED] per la durata di due anni, con l'ulteriore prescrizione del divieto di avvicinarsi a [REDACTED] oltre i duecento metri in ogni luogo questa si trovi, violava la misura, perché si accompagnava alla predetta, in data 4 agosto 2023, presentandosi al Palazzo di giustizia di Enna per rendere interrogatorio di garanzia circa altra violazione commessa in data 1° agosto 2023.

2. Avverso il provvedimento ricorre tempestivamente l'indagato, per il tramite del difensore, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011.

Si contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto che la coniuge dell'indagato lo avrebbe avvicinato volontariamente, stante il perdurare del rapporto sentimentale tra i due, con il fine di aiutare [REDACTED] perché affetto da patologia oncologica documentata.

Si precisa che l'indagato si era recato al Tribunale di Enna per essere sottoposto a convalida dell'arresto e all'interrogatorio di garanzia perché sorpreso mentre si trovava, a sua insaputa, nei pressi della [REDACTED] in un supermercato dove la donna lo aveva, volontariamente, seguito rifiutandosi di lasciarlo solo nonostante la vigenza delle misure imposte al compagno e la conoscenza di queste da parte della persona offesa.

Di qui la dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (non potendo questi essere tratti dalla pendenza di procedimenti penali), nonché delle esigenze cautelari per assenza di pericolosità. Questa, infatti, per il ricorrente non può essere tratta dall'esistenza di precedenti di polizia o procedimenti pendenti, in assenza di comportamenti sintomatici della persistenza del soggetto in comportamenti antisociali che impongano controllo, risultando la condotta contestata ascrivibile a comportamento volontario della parte lesa.

3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, O. Mignolo, intervenuto con richieste scritte, stante la mancata tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre

2022, n. 150, nel testo introdotto dall'art. 17, d. l. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi aspetti.

1.1. Va premesso che, in sede di riesame, non risultano contestati i gravi indizi di colpevolezza ma solo l'inadeguatezza della misura cautelare applicata con l'ordinanza genetica (cfr. § 3, ove il Tribunale chiarisce che il riesame proposto non specificava i motivi e che, all'udienza camerale, il difensore si era limitato a sottolineare la inadeguatezza della misura cautelare applicata in considerazione della condotta della moglie).

Con il ricorso, invece, se ne contesta la sussistenza.

Orbene, va notato che secondo la giurisprudenza di legittimità cui il Collegio aderisce, non è ammissibile prospettare, in sede di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale con funzione di riesame, questioni non devolute in ordine ai gravi indizi di colpevolezza (Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460 - 02).

Si è notato, infatti, che in tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza successivamente alla presentazione di richiesta di riesame per motivi attinenti alle sole esigenze cautelari, in quanto trattasi di motivo inedito, non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione.

1.2. In ogni caso, la motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di cui a p. 3 e ss. dell'ordinanza impugnata non è manifestamente illogica ma, anzi, esauriente e completa.

Il Tribunale, peraltro (cfr. p. 6), esamina la deduzione circa il presunto carattere volontario della condotta della persona offesa, ne registra la presenza nell'occasione accertata nel palazzo di giustizia e in altra precedente occasione quando questa è stata trovata a bordo di un ciclomotore condotto da indagato.

Tuttavia, l'ordinanza, con ragionamento non affetto da illogicità manifesta, prende in considerazione lo stato di fatto, valuta le dinamiche interne alla coppia, descrivendole come non ancora sufficientemente delineate, alla stregua delle indagini svolte, quanto ai rapporti di forza tra le parti e, soprattutto, evidenzia che lo stesso indagato aveva ammesso di non aver mai rispettato la misura in atto, manifestando espresso e totale disinteresse rispetto all'osservanza degli obblighi impostigli.

Da ultimo, è appena il caso di osservare che la misura genetica è applicata in relazione alla trasgressione della misura della sorveglianza speciale

con obbligo o divieto di soggiorno, con l'ulteriore prescrizione del divieto di avvicinamento alla [REDACTED] oltre i duecentometri.

1.2. Anche sulle esigenze cautelari e circa l'adeguatezza della misura in esecuzione vi è motivazione non manifestamente illogica e sufficiente (cfr. p. 5 e ss.).

Le esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. debbono reputarsi, invero, addirittura conclamate, alla luce dei profili fattuali di cui il Tribunale con funzione di riesame ha dato conto, non senza aggiungere come i medesimi valgano senz'altro a integrare il richiesto requisito della "concretezza", da interpretarsi alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della motivazione della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, laddove si è evidenziato come gli "indici rivelatori" da prendere in esame, ai fini della verifica della reale sussistenza del requisito in questione — come pure di quello, formalmente distinto, della "attualità" — sono da individuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale del riesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito.

Del resto, in punto esigenze cautelari si sollecita una valutazione alternativa della vicenda, rivisitazione riservata al merito, non consentita in sede di legittimità (misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01).

2. Conseguente a quanto fin qui esposto che il ricorso, manifestamente infondato sotto ogni profilo, debba essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente va condannato, pertanto, al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Si dispone l'oscuramento dei dati sensibili, per il titolo di reato per il quale vi è la prescrizione aggiuntiva del divieto di avvicinamento (maltrattamenti) e perché il ricorso si diffonde anche in ordine alle condizioni di salute del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196/03 in quanto imposto



dalla legge.

Così deciso il 24 gennaio 2024

Il Consigliere estensore

Barbara Calaslice



Il Presidente

Filippo Casa



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li **25 GIU 2024**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Adriana Calcagni